

1 Che cosa significa, in concreto, l'espressione "notificazione e comunicazione degli atti"? Perché vi sono delle procedure specifiche per la notificazione e la comunicazione degli atti?

La "notificazione o comunicazione degli atti" è la modalità prevista per consegnare un atto alla persona alla quale è destinato, perché prenda conoscenza del suo contenuto, nel rispetto di determinate disposizioni del diritto procedurale, che definiscono lo strumento, le modalità di notificazione o comunicazione dell'atto e la certificazione dell'avvenuta notificazione o comunicazione.

2 Quali atti devono essere ufficialmente comunicati o notificati?

Gli atti da notificare o comunicare ufficialmente sono i documenti riguardanti azioni legali, istanze di annullamento delle sentenze contumaciali, ricorsi in appello, ricorsi in cassazione, domande di revisione di una sentenza, opposizioni di terzi, opposizioni contro atti giudiziari ed extragiudiziali, interventi principali o adesivi, informazioni processuali e mandati di comparizione rivolti a terzi, domande di applicazione di misure cautelari, domande di tutela giudiziaria nei procedimenti non contenziosi, citazioni a comparire in udienza e a tutte le sentenze del tribunale (definitive o no).

3 A chi compete la notificazione o la comunicazione di un atto?

La notificazione o comunicazione avviene su domanda della parte di una causa, previo ordine scritto indicato in fondo all'atto da notificare – ma può effettuarla anche la stessa parte o il suo rappresentante – oppure per domanda del giudice competente o, se l'azione è intentata dinanzi a un tribunale di composizione collegiale, per domanda del presidente di tale tribunale (articolo 123 del codice di procedura civile (CPC)). Provvede alla notificazione o alla comunicazione l'ufficiale giudiziario incaricato dal tribunale nella cui circoscrizione è domiciliato o residente il destinatario della notificazione stessa, nel momento in cui questa viene effettuata (articolo 122, comma 1 CPC). Alle notificazioni o comunicazioni richieste dal tribunale può procedere anche un ufficiale giudiziario di un tribunale penale della circoscrizione oppure un ufficiale di polizia, una guardia forestale oppure il segretario comunale (articolo 122, commi 2 e 3 CPC). Inoltre, nei procedimenti per le misure cautelari, si comunicano il luogo, la data e l'ora del dibattimento mediante notificazione e comunicazione dell'atto emanato dalla cancelleria del tribunale, nel quale sono appunto indicati tali dati, oppure mediante convocazione effettuata per via telegrafica o telefonica dalla stessa cancelleria del tribunale. Il giudice può disporre che, contemporaneamente alla notificazione del mandato di comparizione, sia notificata anche una copia della domanda (articolo 686, comma 4 CPC).

4 Indirizzo**4.1 Nel quadro del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, l'autorità richiesta di questo Stato membro cerca, di propria iniziativa, di stabilire il luogo dove si trova il destinatario dell'atto da notificare o comunicare qualora tale persona non risieda più all'indirizzo noto all'autorità richiedente?**

Sì

4.2 Le autorità giudiziarie straniere e/o le parti di un procedimento giudiziario possono, in questo Stato membro, accedere a registri o servizi che permettano di stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione? In caso affermativo, quali sono i registri o i servizi esistenti e quale procedura va seguita? Se del caso, qual è il corrispettivo da pagare?

No, non vi hanno accesso, come deducibile dal regolamento (CE) n. 1206/2001, secondo cui le autorità giudiziarie devono comunicare le une con le altre per rintracciare una persona.

Occorre tenere presente che tutti i residenti sul territorio greco sono registrati nella banca dati del rispettivo comune dagli uffici del registro competenti. La banca dati unica nazionale include invece soltanto i cittadini adulti, registrati in base alla carta d'identità o al passaporto, aggiornata come opportuno dai comuni greci.

È accessibile ai cittadini (gratuitamente) solo nella forma degli elenchi telefonici pubblici.

4.3 In che modo le autorità di questo Stato membro trattano le richieste inviate a norma del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, volte a stabilire l'indirizzo attuale della persona in questione?

Il giudice competente dell'esecuzione inoltra alle autorità di polizia competenti una richiesta per rintracciare una persona.

5 Come è eseguita la notificazione o la comunicazione di un atto? Possono essere utilizzate modalità alternative (diverse dalla notificazione sostitutiva di cui al punto 6)?

La normale procedura di notificazione o comunicazione consiste nel consegnare l'atto nelle mani del destinatario (articolo 127, comma 1 CPC), in qualunque luogo questo si trovi (articolo 124 CPC). Tuttavia, se il luogo dove deve effettuarsi la notificazione o la comunicazione corrisponde a un domicilio oppure a un esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio dove il destinatario abita da solo o con un'altra persona o lavora come impiegato, operaio o collaboratore domestico, non si può procedere alla notificazione in un altro luogo senza il consenso del destinatario (articolo 124, comma 2 CPC). Per quanto concerne le alternative, è possibile notificare o comunicare gli atti, per decreto emanato su proposta del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani, anche via posta, telegrafo o telefono, nel quale si precisa altresì come procedere alla notificazione o alla comunicazione, nonché alla loro certificazione.

Sinora non sono mai stati emanati decreti di questo tipo.

6 Nei procedimenti civili è autorizzata la notificazione o la comunicazione elettronica degli atti (notificazione o comunicazione degli atti giudiziari o extragiudiziali mediante mezzi di comunicazione elettronica a distanza, quali e-mail, applicazioni internet protette, fax, sms, ecc.)? In caso affermativo, per quali tipi di procedimenti? Vi sono restrizioni alla disponibilità/accessibilità di questo metodo a seconda del destinatario dell'atto (professionista del diritto, persona giuridica, società o altro soggetto commerciale, ecc.)?

Gli atti giudiziari possono essere notificati o comunicati anche elettronicamente, purché provvisti di una firma elettronica. Un atto giudiziario notificato o comunicato elettronicamente è considerato notificato o comunicato se il mittente riceve un avviso elettronico di ricezione da parte del destinatario, che riporti una firma elettronica avanzata e che costituirà una prova dell'avvenuta notificazione o comunicazione. Occorre notare che la suddetta opzione per la notificazione e la comunicazione degli atti giudiziari per via elettronica è subordinata all'emissione di un decreto presidenziale su richiesta del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani, in cui saranno precisate le condizioni più specifiche da rispettare. Inoltre, una decisione congiunta del

ministero delle Finanze e del ministero della Giustizia, della trasparenza e dei diritti umani specificherà altresì le modalità di pagamento e di riscossione di tariffe e marche da bollo per gli atti giudiziari notificati o comunicati elettronicamente.

7 Notificazione sostitutiva

7.1 La legge di questo Stato membro ammette altre modalità di notificazione o comunicazione qualora non sia stato possibile notificare o comunicare l'atto al destinatario (ad esempio notificazione o comunicazione all'indirizzo di abitazione, presso l'ufficio dell'ufficiale giudiziario, a mezzo posta o mediante affissione di manifesti)?

Se il destinatario non si trova nel suo domicilio, l'atto viene consegnato a una delle altre persone che abitano con il destinatario, che abbiano coscienza delle proprie azioni e non si siano costituiti a giudizio come parte avversa del destinatario (articolo 128, comma 1 CPC).

Se nessuna delle persone di cui al paragrafo 1 si trova nel domicilio del destinatario,

- a) l'atto deve essere affisso sulla porta dell'abitazione in presenza di un testimone;
- b) al più tardi il giorno lavorativo successivo all'affissione, una copia dell'atto, senza marca da bollo, deve essere consegnata nelle mani del capo del commissariato o della stazione di polizia della circoscrizione nella quale si trova l'abitazione oppure, se il capo è assente, nelle mani dell'ufficiale o sottufficiale di servizio o della guardia del posto di polizia. In tutti questi casi, la consegna viene certificata mediante un'attestazione apposta, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione;
- c) al più tardi il giorno lavorativo successivo alla suddetta consegna, il messo che l'ha effettuata deve inviare per via postale al destinatario un avviso, indicandovi la natura dell'atto notificato o comunicato, l'indirizzo del domicilio sulla cui porta l'atto è stato affisso, la data dell'affissione, l'autorità alla quale è stata consegnata la copia e la data della consegna. La spedizione postale viene certificata mediante un'attestazione apposta, senza marca da bollo, in fondo al verbale della notificazione o della comunicazione e firmata dal messo incaricato della notificazione o della comunicazione. Nella certificazione si devono indicare l'ufficio postale dal quale è stato spedito l'avviso e l'impiegato che l'ha ricevuto, il quale deve controfirmare la certificazione (articolo 128, comma 4 CPC).

Se il destinatario non si trova nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio, l'atto viene consegnato nelle mani del direttore dell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio oppure a uno dei soci, colleghi, impiegati o collaboratori domestici, che abbiano coscienza delle proprie azioni e non si siano costituiti a giudizio come parte avversa del destinatario (articolo 129, comma 1 CPC).

Se nell'esercizio commerciale, ufficio, officina o laboratorio non si trova nessuna delle persone di cui al paragrafo 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 4 (articolo 129, comma 2 CPC).

Se il destinatario o le persone menzionate agli articoli 128 e 129 rifiutano di ricevere l'atto o di firmare il verbale della notificazione, oppure se non possono firmarlo, il messo incaricato della notificazione affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta dell'abitazione, ufficio, esercizio commerciale o laboratorio (articolo 130, comma 1 CPC).

Se il destinatario non ha un domicilio o non lavora in un ufficio, esercizio commerciale o laboratorio oppure rifiuta di ricevere l'atto oppure non può o rifiuta di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, e se il rifiuto del destinatario o la sua incapacità è certificata da un testimone convocato a tale scopo dal messo incaricato della notificazione o della comunicazione, il verbale viene consegnato nelle mani delle persone menzionate all'articolo 128, comma 4, lettera b), CPC (articolo 130, comma 2 CPC).

Se il destinatario è ricoverato in ospedale o si trova in carcere e non è quindi possibile comunicare con lui secondo quanto attestato dalla direzione dell'ospedale o del carcere – che viene annotato nel verbale della notificazione o comunicazione – l'atto può essere notificato o comunicato al direttore dell'ospedale o del carcere, il quale è tenuto a consegnarlo nelle mani del destinatario (articolo 131 CPC).

Se il destinatario lavora su una nave mercantile che si trova in un porto greco ed è assente o rifiuta di ricevere l'atto oppure rifiuta o non può firmare il verbale, l'atto viene notificato o comunicato al comandante della nave o al comandante in seconda. Se questi sono assenti o se rifiutano anch'essi di ricevere la notificazione o comunicazione, l'atto viene notificato al comandante del porto, il quale è tenuto ad avvisare il destinatario (articolo 132, comma 1 CPC).

Se il destinatario lavora su una nave mercantile che non si trova in un porto greco, la notificazione o la comunicazione viene effettuata al suo domicilio, a norma dell'articolo 128, e, in mancanza di domicilio, a norma delle disposizioni riguardanti la notificazione e la comunicazione a persone il cui domicilio è ignoto. In entrambi i casi, l'atto deve essere notificato o comunicato presso gli uffici, in Grecia, del proprietario della nave o, altrimenti, dell'agente della nave in un porto greco, se ve ne è uno (articolo 132, comma 2 CPC).

Per le persone in servizio attivo appartenenti a una delle seguenti categorie, se non è possibile notificare o comunicare l'atto direttamente a loro, ai familiari o ai collaboratori domestici che abitano con loro, si procede alla notificazione o alla comunicazione a norma dell'articolo 128, commi 3 e 4, e l'atto viene notificato o comunicato:

- a) nel caso di chi presta servizio, in generale, nelle forze armate di terra, al comandante dell'unità o della postazione o del servizio a cui appartiene il destinatario. Se è ignota l'unità, la postazione o il servizio, l'atto viene notificato o comunicato al comandante supremo dell'arma corrispondente;
- b) nel caso degli ufficiali, sottufficiali e marinai della marina militare, al capo di Stato maggiore della marina;
- c) nel caso degli ufficiali, sottufficiali e avieri dell'aeronautica militare, al capo di Stato maggiore dell'aeronautica;
- d) nel caso degli ufficiali, sottufficiali e agenti della polizia amministrativa, della gendarmeria e della capitaneria di porto, al capo del loro servizio;
- e) nel caso del personale addetto ai fari, fanali e semafori marittimi, al comandante del porto della capitaneria nella quale tale personale esercita le proprie funzioni (articolo 133, comma 1 CPC).

Se il destinatario è residente o ha sede all'estero, l'atto viene notificato o comunicato al procuratore del tribunale dinanzi al quale è in corso o si svolgerà il procedimento o del tribunale che ha pronunciato la decisione da notificare o da comunicare e, per i procedimenti dinanzi al tribunale di pace, al procuratore del tribunale di primo grado alla cui circoscrizione appartiene il tribunale di pace. Gli atti relativi all'esecuzione vengono notificati o comunicati al procuratore del tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si procede all'esecuzione. Gli atti extragiudiziali vengono notificati o comunicati al procuratore del tribunale estero nella cui circoscrizione si trova l'ultimo domicilio o residenza conosciuta del destinatario oppure, se sia ignoto il domicilio o residenza all'estero, al procuratore del tribunale di primo grado della capitale (articolo 132, comma 1 CPC). Dopo aver ricevuto l'atto, il procuratore deve inviarlo senza indugio al ministero degli Affari esteri, che è tenuto a trasmetterlo al destinatario (articolo 134, comma 3 CPC).

Se è ignoto il luogo o l'indirizzo esatto in cui risiede il destinatario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134, comma 1, e un sunto dell'atto giudiziario notificato o comunicato viene pubblicato contemporaneamente su due quotidiani, di cui uno deve essere edito ad Atene e l'altro nella località in cui ha sede il tribunale oppure anch'esso ad Atene, secondo l'indicazione del procuratore al quale l'atto stesso è stato notificato o comunicato. Il sunto viene redatto e firmato dal messo che ha proceduto alla notificazione, indicandovi il nome e cognome delle parti, la natura dell'atto giudiziario notificato o comunicato, la domanda in esso formulata e, se si tratta di una decisione, il suo dispositivo, il tribunale dinanzi al quale è in corso o si svolgerà il procedimento o l'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione. Se il destinatario è citato a comparire oppure gli viene ingiunto di compiere una determinata azione, nel sunto dell'atto notificato si devono inoltre indicare il luogo, la data e l'ora della comparizione nonché la natura dell'azione ingiuntagli (articolo 135, comma 1 CPC). Tutte queste disposizioni si applicano anche nei casi nei quali il ministero degli Affari esteri certifica che è impossibile trasmettere l'atto alla persona residente o avente sede all'estero (articolo 135, comma 3 CPC).

Se gli uffici o esercizi commerciali di cui all'articolo 128, comma 4, lettera b), e agli articoli 131, 132 e 133 CPC sono chiusi oppure se i capi o le persone ivi indicate rifiutano di ricevere l'atto da notificare o comunicare oppure di firmare il verbale della notificazione o della comunicazione, il messo incaricato della notificazione o della comunicazione redige un verbale al riguardo e consegna l'atto al procuratore del tribunale di primo grado nella cui competenza territoriale rientra la località in cui si doveva procedere alla notificazione o alla comunicazione. Il procuratore trasmette l'atto alla persona che ha rifiutato di riceverlo o di firmare il verbale.

7.2 Qualora si ricorra a tali modalità, quand'è che l'atto si considera notificato o comunicato?

Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona ricoverata in ospedale o che si trova in carcere, un marinaio, un membro delle forze armate o una persona residente all'estero, l'atto da notificare o comunicare sarà considerato notificato o comunicato non appena consegnato alle autorità o alle persone di cui al suddetto punto, indipendentemente da quando è stato inviato e ricevuto (articolo 136, comma 1 CPC).

Se la modalità di notificazione o di comunicazione di cui al punto 7.1 è stata utilizzata per una persona non trovata presso il proprio domicilio e in assenza di altri familiari adulti residenti presso lo stesso domicilio, l'atto da notificare o da comunicare sarà considerato notificato o comunicato non appena affisso sulla porta del domicilio del destinatario, purché siano rispettate tutte le condizioni di cui al punto 7.1 relative alla modalità di notificazione o comunicazione (ossia, consegna dell'atto direttamente al capo del commissariato e invio di un pertinente avviso scritto).

7.3 Se la notificazione o la comunicazione è effettuata mediante deposito dell'atto in un luogo specifico (ad esempio, presso l'ufficio postale), come ne è informato il destinatario?

Come menzionato al punto 7.1, se si è utilizzata la modalità di notificazione e di comunicazione prevista per una persona non rintracciata presso il proprio domicilio e in assenza di altri familiari adulti residenti presso lo stesso domicilio, dopo aver affisso l'atto da notificare o da comunicare sulla porta del domicilio del destinatario e averne consegnata una copia al capo del commissariato, occorre spedire al destinatario un avviso scritto che indichi il tipo di atto notificato o comunicato, l'indirizzo del domicilio in cui è stato affisso, la data dell'affissione, l'autorità cui il documento è stato consegnato e la data della consegna.

7.4 Cosa succede se il destinatario rifiuta di accettare la notificazione o la comunicazione dell'atto? Se il rifiuto è illegittimo l'atto si considera validamente notificato o comunicato?

Come menzionato al punto 7.1, se il destinatario rifiuta di ricevere la notificazione o comunicazione dell'atto oppure di firmare il relativo verbale, il messo incaricato del servizio affigge l'atto, alla presenza di un testimone, sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio, dell'esercizio commerciale, dell'officina o del laboratorio. Dopo l'affissione, si considera avvenuta la notificazione o la comunicazione dell'atto.

8 Notificazione o comunicazione a mezzo posta di atti provenienti dall'estero (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti)

8.1 Se il servizio postale deve consegnare un atto inviato dall'estero a un destinatario che si trova in questo Stato membro ed è richiesta la ricevuta di ritorno (articolo 14 del regolamento sulla notificazione o comunicazione degli atti), il servizio postale è tenuto a consegnare l'atto solo al destinatario in persona o può, nel rispetto delle norme nazionali sulla consegna postale, consegnarlo anche a una persona diversa che si trova al medesimo indirizzo?

In questo caso il servizio postale consegnerà l'atto soltanto al destinatario in persona.

8.2 In base alle norme sulla consegna postale di questo Stato membro, come può essere effettuata la notificazione o la comunicazione di un atto proveniente dall'estero, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1393/2007 sulla notificazione o comunicazione degli atti, se né il destinatario né qualsiasi altra persona autorizzata a ricevere la consegna (se ammessa dalle norme nazionali sulla consegna postale v. sopra) viene trovato all'indirizzo di consegna?

In questo caso il servizio postale notificherà al destinatario assente che l'atto sarà conservato presso l'ufficio postale per un periodo di tempo determinato in cui sarà possibile ritirarlo.

8.3 L'ufficio postale prevede un determinato periodo di tempo per il ritiro dell'atto prima di rinviarlo come non consegnato? In caso affermativo, come viene informato il destinatario del fatto che ha un atto da ritirare presso l'ufficio postale?

Cfr. le disposizioni di cui al punto 8.2.

9 Esiste una prova scritta che l'atto è stato notificato o comunicato?

La persona che procede alla notificazione redige un verbale che deve comprendere: a) l'ordine di notificazione o comunicazione; b) l'indicazione chiara dell'atto notificato e delle persone alle quali esso si riferisce; c) la menzione del giorno e dell'ora della notificazione; d) la menzione della persona alla quale l'atto è stato consegnato e le modalità della notificazione in caso di assenza o rifiuto del destinatario o delle persone indicate agli articoli 128, 135 e 138 CPC (articolo 139, comma 1 CPC).

Il verbale viene firmato dal messo incaricato della notificazione o della comunicazione e dalla persona che riceve l'atto o, in caso di suo rifiuto o incapacità, dal testimone assunto a tal fine (articolo 139, comma 2 CPC).

L'incaricato che procede alla notificazione o alla comunicazione annota il giorno e l'ora della notificazione o della comunicazione e firma l'atto notificato. Questa annotazione costituisce una prova a favore di chi riceve la notificazione. In caso di divergenza tra il verbale della notificazione e l'annotazione, prevale il verbale (articolo 139, comma 3 CPC).

Il verbale di cui all'articolo 139 viene redatto in due originali, dei quali uno viene consegnato a chi ha impartito l'ordine di notificazione o di comunicazione e l'altro, senza apposizione di marca da bollo, viene conservato dal messo che ha effettuato la notificazione o la comunicazione. Su un libro speciale da lui tenuto, il messo iscrive una breve annotazione relativa alla notificazione (articolo 140, comma 1 CPC).

L'ufficiale giudiziario è tenuto a rilasciare, a richiesta, copie degli originali che ha in archivio a chi aveva impartito l'ordine di notificazione o di comunicazione, al destinatario della stessa notificazione o comunicazione e a chiunque abbia un interesse legittimo, se il presidente del tribunale di primo grado nella cui circoscrizione si è proceduto alla notificazione o alla comunicazione concede la sua approvazione apponendo un'annotazione sulla richiesta (articolo 140, comma 2 CPC).

10 Cosa succede se si verificano problemi e il destinatario non riceve l'atto, o se la comunicazione o la notificazione sono state fatte in violazione di quanto prescrive la legge (ad esempio, l'atto è notificato o comunicato a terzi)? La notificazione o la comunicazione è comunque valida (in altri termini, si può porre rimedio alla violazione della legge), o si deve procedere a una nuova notificazione o comunicazione dell'atto?

Se una delle parti non ha potuto rispettare un termine di scadenza per un motivo di forza maggiore o per frode della parte avversa (anche in caso di notificazione o comunicazione invalida da parte dell'ufficiale giudiziario oppure di omissione deliberata, da parte della persona che ha ricevuto l'atto, di avvisarne il destinatario) ha il diritto di chiedere che la situazione torni qual era in precedenza (articolo 152, comma 1 CPC). La domanda in tal senso va presentata entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno della rimozione dell'impedimento che ha costituito la forza maggiore o del giorno in cui si è avuta conoscenza della frode (articolo 153 CPC).

Chi è stato giudicato in contumacia senza essere stato citato a comparire in nessun modo oppure non a norma di legge o nel rispetto dei termini prescritti ha il diritto di presentare opposizione contro la sentenza contumaciale, entro quindici giorni dalla notificazione della decisione se residente in Grecia oppure, se il suo domicilio è sconosciuto o risiede all'estero, entro il termine di sessanta giorni dall'ultima pubblicazione del sunto del verbale della notificazione o della comunicazione della decisione previsto all'articolo 135, comma 1 (articolo 501 e articolo 503, commi 1 e 2 CPC).

Nel caso in cui una parte abbia sostenuto, citando in giudizio l'altra parte, che ne era ignoto il domicilio pur essendone a conoscenza, per la parte convenuta che sia risultata soccombente in misura totale o parziale sorge il diritto al riesame della decisione pronunciata. La domanda di riesame deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni se risiede in Grecia oppure, se il suo domicilio non è stato reso noto o se risiede all'estero, entro il termine di centoventi giorni con decorrenza dalla notificazione o dalla comunicazione della decisione che intende impugnare oppure, se la decisione non gli è stata ancora notificata o comunicata entro tre anni dalla sua pubblicazione ed è passata in giudicato o non ammette ricorso, con decorrenza dal giorno in cui essa è passata in giudicato (articoli 538, 544, comma 9, e 545, commi 1, 2, 3 e 5 CPC).

11 Occorre pagare per ottenere la notificazione o comunicazione di un atto? In caso affermativo, quanto?

Le spese di notificazione e comunicazione vengono pagate in anticipo da chi ne ha impartito l'ordine (articolo 173, commi 1 e 3 CPC).

La parte che perde la causa viene condannata a pagare anche tali spese (articoli 176 e 189, comma 1 CPC). L'importo dipende dalla modalità e dal tipo di notificazione o di comunicazione utilizzati. L'importo minimo è di 23 euro per le notificazioni o comunicazioni effettuate a persone che abitino o risiedano nella sede dell'ufficiale giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 05/01/2017

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Gli Stati membri stanno provvedendo ad aggiornare i contenuti delle pagine nazionali di questo sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.